



Circolare n. 12

ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. MAZZINI"-L'AQUILA
Prot. 0010077 del 15/09/2025
I-1 (Uscita)

Ai Docenti

Al personale amministrativo e ai Collaboratori Scolastici

AI DSGA

AI RSPP

OGGETTO: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA; regolamento d'Istituto

Nel ricordare che è necessario rispettare e far rispettare il Regolamento d'Istituto (pubblicato sul sito internet della scuola), si rende necessario con la presente, ribadire anche e soprattutto gli ambiti della responsabilità dei docenti e del personale ATA riguardo la sorveglianza sugli allievi nelle diverse fasi dello svolgimento della vita scolastica. Premesso che fra gli obblighi di servizio dei docenti, rientra quello della vigilanza sugli alunni per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati, si sottolinea che grava principalmente su di essi, la responsabilità civile per i danni causati da fatti illeciti dagli allievi a terzi e/o a se stessi ai sensi dell'art. 2048 del codice civile.

La vigilanza in Istituto, pertanto dovrà essere continua e svolta diligentemente con l'attenzione massima considerata l'età del minore. Non sarà sufficiente per l'insegnante, in caso di incidente, l'aver osservato le norme regolamentari se risulteranno violate le norme di comune prudenza e perizia rapportate all'età e al grado di sviluppo degli alunni.

Vi invito pertanto ad attenervi alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili di plesso.

La responsabilità dei docenti

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus). **La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.**

La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento;
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980.

Entrata e uscita degli alunni dalla scuola

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". E' appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.

Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:

Scuola dell'Infanzia e scuola primaria

- All'entrata gli alunni, accompagnati dai genitori o da persona delegata all'atrio della scuola, dove saranno presi in carico dal docente e/o dal collaboratore scolastico. All'uscita gli insegnanti (per la scuola primaria) e i collaboratori scolastici (per la scuola dell'infanzia viste le diverse fasce orarie) accompagnano gli alunni per essere ripresi dai genitori o da persona delegata;
- La persona delegata dai genitori, con apposita delega scritta, deve aver compiuto 18 anni d'età.
- gli insegnanti, in caso di mancato ritiro dell'alunno per ritardo del genitore o della persona delegata, contatteranno i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante per tutto il tempo necessario.
- i collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.
- I collaboratori scolastici si assicureranno che tutti i cancelli restino regolarmente chiusi.

Scuola Secondaria di I grado

- gli alunni devono essere accompagnati e ripresi dai genitori al cancello o al portone della scuola (ove necessitano di particolare assistenza);
- i genitori possono compilare apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, oppure richiedere l'uscita autonoma dell'alunno (solo per la Scuola Secondaria di I° grado) nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Istituto
- i docenti consentono l'uscita autonoma dell'alunno al termine delle lezioni solo dopo aver verificato la presenza della specifica richiesta scritta dei genitori;
- ove non prevista l'uscita autonoma i docenti dovranno assicurarsi che l'alunno venga riconsegnato al genitore o a persona delegata;
- gli insegnanti, in caso di mancato ritiro dell'alunno per ritardo del genitore o della persona delegata, contatteranno i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante per tutto il tempo necessario.
- i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

Vigilanza durante l'intervallo

Durante l'intervallo è richiesta una ancora maggiore attenzione nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e le eventuali correlate responsabilità, la vigilanza deve essere attiva.

Uscita degli alunni dalla classe

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro.

Qualora il docente dovesse avere la necessità inderogabile di assentarsi momentaneamente dalla classe dovrà affidarla al collaboratore scolastico o altro docente resosi disponibile.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, non è consentito allontanare l'alunno dalla classe per motivi disciplinari. Il docente dovrà comunque sempre verificare che l'alunno che si allontana dalla classe rimanga sotto la custodia di altri docenti o collaboratori scolastici. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ATA.

Cambio dell'ora

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. La classe non può essere lasciata senza la presenza di un docente o di un collaboratore scolastico chiamato alla vigilanza. Inoltre, l'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

Viaggi di istruzione e uscite didattiche

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24 e che questa non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto la responsabilità del docente.

I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.

I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

- la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- in caso estremo, il rientro anticipato.

Scuolabus

Relativamente a tale servizio, gestito dall'Ente locale competente, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di:

- affidare gli alunni, per i quali i genitori hanno prodotto formale delega, al personale della ditta che gestisce il trasporto. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa.

Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni disabili.

I responsabili dei plessi verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta, al momento dell'uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose avviseranno prontamente il Dirigente scolastico.

Collaboratori scolastici

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

Si precisa inoltre che, al fine di tutelare la sicurezza dei minori e di tutta la comunità scolastica, l'accesso agli edifici deve essere mantenuto sotto controllo. I Collaboratori scolastici saranno responsabili dell'apertura e della chiusura degli accessi e della vigilanza all'interno dell'edificio e delle pertinenze; dovranno controllare l'entrata e l'uscita di chiunque.

Si ricorda che non sono ammessi veicoli nelle pertinenze esterne delle scuole salvo formale autorizzazione del Dirigente Scolastico. In ogni caso non si autorizza l'uso delle pertinenze esterne da parte degli alunni in presenza di veicoli; non si autorizza l'ingresso di veicoli (mensa, comune, Vivenda, ...) nel caso in cui nelle pertinenze esterne siano presenti alunni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monia Lai

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)*